

Il predissesto dei Comuni e delle Province

di Ettore Jorio

Sommario: 1. *Una contraddizione ideologica e in termini*; 2. *Il Parlamento dell'impunità*; 3. *La disciplina della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*; 3.1. *Un'interdizione incidentale della Corte costituzionale*; 4. *L'indecisione e l'incoerenza della Corte dei Conti*; 5. *Un decreto ministeriale applicativo ad personas e irragionevole*.

1. *Una contraddizione ideologica e in termini*

Il cosiddetto predissesto (meglio, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), introdotto definitivamente dal Parlamento appena sciolto (D.L. 174/2012, convertito con consistenti modifiche nella legge 213/2012), rappresenta un interessante istituto giuridico da approfondire, non fosse altro per le perplessità che suggerisce in relazione alla tutela dell'interesse pubblico che caratterizza, invece, l'esistenza nell'ordinamento del dissesto, cui il medesimo sembra volersi porre, più o meno correttamente, come rimedio/alternativa.

Al riguardo di quest'ultimo, è appena il caso di precisare che la dichiarazione di dissesto è stata prevista dal legislatore - giova sottolinearlo - per garantire la corretta esistenza dell'istituzione locale, altrimenti a rischio, nonché l'esigibilità concreta delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali da parte delle collettività amministrate. In quanto tale, il dissesto, se dichiarato, determinerebbe - da una parte - le medesime ricadute economiche sui cittadini, previste per il cosiddetto predissesto con l'intervenuta opzione, come si vedrà, di ricorrere al finanziamento *pro capite* dal "fondo di rotazione", consistenti nella elevazione delle aliquote e delle tariffe riferite ai tributi locali, e assicurerebbe - dall'altra - ai

creditori il pagamento egualitario garantito dalla *par condicio creditorum*, tipica delle procedure concorsuali. Una condizione di parità di trattamento non assicurata, invece, nella procedura anti-*default* di “predissesto”, in quanto più liberamente (forse troppo) interpretabile ed esercitabile, da parte dell’istituzione locale interessata, nell’esecuzione del percorso di soddisfazione del suo ceto creditorio.

Una severità procedurale, quella propria del dissesto, che si contrappone a quella meno formale del riequilibrio finanziario pluriennale, atteso che la prima consente il perdurare dell’esistenza dell’ente nelle sue caratteristiche fondamentali, seppure sottoposto - a tutela dell’interesse collettivo e dei creditori - ad una benefica gestione commissariale demandata ad organi straordinari di liquidazione, con quelli ordinari relegati a compiti meramente politico-istituzionali, da eseguirsi secondo criteri rigorosissimi, tali da assicurare condizioni, il più possibile stabili, di equilibrio gestionale corrente.

In relazione alla procedura di “predissesto”, la prima cosa che emerge, sin dal suo esordio (con l’introduzione degli artt. 243 *bis*, *ter* e *quater* nel TUEL), è il suo *appeal*, attraverso il quale - sul piano ideologico ma soprattutto su quello opportunistico - si è registrato un proselitismo che non ha eguali, dal momento che è stato promosso come la soluzione *soft* ai *default* comunali, dei quali quasi tutti i sindaci sono, da tempo, perfettamente consapevoli, beneficiando del denaro pubblico utile (fino a che punto, sarà il tempo a dimostrarlo) ad elaborare e a portare a buon fine un piano di razionalizzazione economica e finanziaria necessario a riportare l’ente *in bonis*.

Su tutto, ha influito la complicità assicurata - mediante un loro inconcepibile silenzio nel confronto che, di contro, una siffatta novità avrebbe meritato - dagli enti comunali al di sotto dei 20 mila abitanti, nonostante fossero stati - in un primo momento - esclusi (prima lettura alla Camera) e - poi - riammessi nel successivo

difficile percorso parlamentare. Un disinteresse dimostrato anche dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni e delle Province, che lo hanno, stranamente, subito e lo subiscono ancora passivamente e acriticamente, nonostante le pesanti conseguenze che esso verosimilmente avrà, sia in termini di una molto probabile precarietà di risultato che di una palese elusione delle sanzioni “politiche” altrimenti applicabili, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 149/2011, di stimolo al sistema dei partiti per migliorare la qualità dei loro amministratori pubblici.

Insomma, il cosiddetto predissesto, venduto impropriamente, in lungo e in largo, come occasione risolutiva dei tanti malanni che affliggono i conti del sistema autonomistico locale, soprattutto municipale, ha finito con il diventare - per come si dirà - lo strumento di favore (o di sfavore, poi si vedrà) per ben individuate realtà comunali e, molto probabilmente, di danno di servizio per le popolazioni dalle medesime amministrate, ma anche dei saldi della finanza pubblica, che ne subiranno verosimilmente le conseguenze negative.

Per intanto, è da precisare che a molti non è del tutto chiara la specificità del neointrodotta istituto in relazione alle due diverse tipologie di accesso. Esso facoltizza le amministrazioni comunali, in conclamate situazioni di squilibrio strutturale del bilancio, “in grado provocare il dissesto finanziario”, a godere di alcune prerogative economico-procedurali. Nell’eventualità, in presenza di una specifica richiesta in tal senso, le abilita a rendersi destinatarie di finanziamenti (fino a 300 euro per ogni abitante residente al 31 dicembre 2010) che, nella maggior parte dei casi, non saranno tuttavia risolutivi delle condizioni di (pre)dissesto vero e proprio (qualora effettivamente esistenti), da considerarsi concessi, beninteso, ai richiedenti/beneficiari a titolo di mutuo decennale ovvero di minore durata. In quanto tali, suscettibili di restituzione all’Erario, che si presume essere garantita (non si comprende fino a quanto correttamente, attesa la vigente

lettera dell'art. 119 della Costituzione e sua attuazione) dalla possibilità per lo Stato di potere (!) trattenere l'equivalente, a titolo di rimborso dei ratei annuali, dagli eventuali trasferimenti periodici, da destinare al costante rimpinguamento dell'apposito neo-costituito fondo di rotazione (art. 4 D.L. 174/2012).

A ben vedere, il “predissesto” rappresenta l'introduzione di un istituto dal nome nuovo e, per alcuni aspetti, accattivante, direttamente connesso ad una vecchia “idea”, presa a prestito dal legislatore dal diritto fallimentare, tanto da assumere - nella concretezza - le sembianze di una vera e propria procedura concorsuale pubblica, utile ad evitare la maturazione delle condizioni di dissesto. Una procedura, quella del riequilibrio finanziario pluriennale, che ha subito tante integrazioni/modifiche durante il tortuoso percorso parlamentare che ne hanno, di fatto, peggiorato la funzionalità e la struttura, proponendola come se essa avesse lo scopo (quasi) esclusivo di salvaguardare un qualche preciso interesse che, alla luce di quanto sta avvenendo, si è concretizzato principalmente in quello di Napoli, al quale si sono poi associati altri Comuni come, ad esempio, quello di Reggio Calabria, Catania, Cosenza ..., fino (pare) a raggiungere complessivamente (solo) 28 realtà municipali istanti/aspiranti beneficiarie, su migliaia di amministrazioni municipali in (pre)*default*.

Per il resto poca cosa, quanto a soluzione reale del problema dell'indebitamento del sistema autonomistico locale, per come si avrà modo di constatare esaminando il testo preparatorio del provvedimento ministeriale (D.M. dell'Interno sul quale schema la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole l'appena 20 dicembre scorso) di riparto delle risorse stanziare per il 2012 (528 milioni di euro), che vedrà verosimilmente riconoscere - come detto - pochissime realtà locali quali concrete destinatarie del finanziamento, con in prima fila la capitale partenopea con circa 300 milioni, quantomeno pretesi dalla amministrazione municipale della stessa. Ciò a causa dell'esiguità dei tempi utili -

messi (pare) strumentalmente a disposizione per il completamento delle procedure - e delle risorse insignificanti, rispetto alla gravità economico-finanziaria generalizzata del sistema autonomistico locale. Un *handicap*, quest'ultimo, rilevante, che porterà a comprimere sensibilmente l'entità della prevista quota massima *pro capite* a cittadino di 300 euro, nonostante il basso numero delle istanze, ad un valore unitario che si presume di poco sopra i 230/235 euro per i Comuni e appena superiore ai 10 euro per le Province, al netto delle quote destinate alla Regione Campania (50 milioni) e al Comune di Reggio Calabria (20 milioni), perché sciolto per condizionamento di tipo mafioso.

In linea generale, è apparso sin dall'inizio quantomeno strano che un Governo (Monti) - che si professava principalmente votato ad ottimizzare la pubblica amministrazione, al contenimento reale dei costi e al risanamento del debito pubblico e che, in quanto tale, aveva proceduto celermente a favorire l'insediamento nella Costituzione, così come preteso dall'Unione Europea, del cosiddetto pareggio di bilancio¹ - inserisse in un proprio provvedimento (D.L. 174/2012), di necessità e d'urgenza, un istituto quale è quello del "predissesto", venutosi a configurare nei neointrodotti artt. 243 *bis-quater* del d.lgs. 267/2000. Un decreto legge, quello adottato il 10 ottobre 2012, quasi esclusivamente promosso dai partiti (e così recepito dall'informazione) come strumento legislativo per moralizzare i costi della politica regionale, nonostante avesse, principalmente, ridisegnato il sistema dei controlli interni e implementato le funzioni di controllo esterno della Corte dei Conti², nonché introdotto la relazione di inizio mandato negli enti locali³, oltre ad avere "sconvolto" il TUEL in relazione - come detto -

¹ Jorio E., *Il federalismo fiscale tra spunti dell'ordinamento interno e diritto dell'UE*, Giuffrè, Milano, 2012.

² Antonini L., Cerulli Irelli V., De Siervo U., Interessanti, al riguardo, i rilievi mossi nel corso della loro audizione tenuta, il 18 ottobre 2012, alle Commissioni riunite della Camera (Affari costituzionali e Bilancio).

³ Jorio E., *La relazione di inizio mandato è facoltativa ma necessaria (... anche in relazione ai nuovi poteri di controllo attribuiti all'Eurostat)*, www.astrid.eu, n. 8, 2012, così come la proposta fatta, in proposito, nel corso dell'audizione tenuta, il 23 ottobre 2012, avanti alle Commissioni riunite della Camera (Affari costituzionali e Bilancio).

agli ineludibili obblighi di Comuni e Province di dichiarare il dissesto, ricorrendone le condizioni⁴.

2. *Il Parlamento dell'impunità*

Insomma, il D.L. 174/2012 ha avuto un bel da farsi nel suo percorso di conversione, tra la dibattuta vicenda di volere introdurre e affidare i controlli preventivi di legittimità al Magistrato contabile sugli atti degli enti territoriali, poi messa da parte in considerazione del più che evidente vizio di incostituzionalità⁵, e la tormentata disciplina del cosiddetto predissesto, originariamente tesa ad includere tutti gli enti locali (nel primitivo testo del D.L.), ad escludere, nel mentre (prima lettura alla Camera), moltissimi enti locali (i Comuni con meno di 20 mila abitanti e quelli già “attenzionati” dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti), per poi tornare definitivamente alla originaria soluzione⁶.

La dibattuta vicenda testuale che ha, tuttavia, maggiormente sorpreso è stata quella che ha portato ad includere tra i possibili “beneficiari” della procedura di riequilibrio tutti quei Comuni, di fatto, già formalmente sottoposti dalla Corte dei Conti a procedure accertative che per lo più non lasciavano scampo alcuno ai medesimi in rapporto all’obbligo di provvedere alla successiva dichiarazione di dissesto “coattivo”, con consequenziali responsabilità sanzionabili con l’incandidabilità dei maggiorenti preposti al loro vertice.

Proprio per questo motivo, il “predissesto” è stato, da subito, naturalmente considerato come strumentale ad aggirare la dichiarazione di dissesto (che è, beninteso, ricorrendone i presupposti oggettivi, un atto ricognitivo-obbligatorio del

⁴ **Perez R., Salerno G.M.**, Interessanti i rilievi mossi nel corso della loro audizione tenuta, il 23 ottobre 2012, alle Commissioni riunite della Camera (Affari costituzionali e Bilancio).

⁵ **De Siervo U.**, Interessanti i rilievi mossi, nello specifico, nel corso della sua audizione tenuta, il 18 ottobre 2012, alle Commissioni riunite della Camera (Affari costituzionali e Bilancio).

⁶ **Jorio E.**, *Il D.L. “salva Regioni, Province e Comuni” e la Costituzione. Più di un dubbio (qualcuno anche di merito)*, www.astrid.eu, n. 20, 2012; *Ancora sul DL 174/2012 (meglio, sugli emendamenti approvati)*, www.astrid.eu, 16 novembre 2012.

Consiglio comunale) e, quindi, a ringraziare, nella generalità, gli amministratori locali, resisi colpevoli di *maladministration*, dalle sanzioni dell’ottavo e ultimo decreto attuativo del federalismo fiscale (d.lgs. 149/2011) che ha previsto, nei casi di specie, il loro fallimento politico⁷. Una misura sanzionatoria che avrebbe impedito a coloro i quali fossero risultati responsabili, per avere agito e/o provocato il dissesto dei loro enti negli ultimi cinque anni, quantomeno con colpa grave, di essere espulsi dall’universo politico, attraverso l’incandidabilità per dieci anni a qualsivoglia carica elettiva. Ciò è avvenuto, peraltro, in netta contrapposizione con quanto il medesimo legislatore ha deciso nello stesso provvedimento, in relazione ai commissariamenti *ad acta* delle Regioni in materia sanitaria (art. 2, comma 6, D.L. 174/2012). Invero, in una siffatta tipologia di evento straordinario, finalizzato al risanamento dell’ente territoriale interessato dal *default* della salute, lo stesso D.L. ha fatto sì che fosse eliminata l’inconcepibile esclusiva di nominare - al rango di organo sostitutivo del Governo *ex art.* 120, comma 2, della Costituzione - il medesimo Presidente della Regione indebitata e inadempiente, tanto da poter proporre allo scopo specifico soggetti estranei all’amministrazione regionale interessata, purché riconosciuti esperti delle problematiche da affrontare in termini di risanamento (esempio: la nomina di Enrico Bondi a commissario *ad acta* per la sanità laziale).

In relazione al “predissesto” in quanto tale, esso è da ritenersi una misura contraddittoria in riferimento all’interesse pubblico da proteggere che, nel caso di specie, sembra essere non affatto perseguibile, proprio per la sua caratteristica sperimentale, per l’aleatorietà che lo contraddistingue sul piano del risultato concreto, tanto da essere generalmente temuto dai legittimati aspiranti perché severamente sanzionato, in difetto di ossequioso funzionamento della procedura relativa, con la diretta applicazione della fattispecie più tradizionale individuata

⁷ Antonini L., *Federalismo all’italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta*, Marsilio, Venezia, 2013.

negli artt. 244 e seguenti del TUEL. Quell'interesse pubblico, di contro, ravvisabile nella previsione legislativa che ha introdotto - per l'appunto - il dissesto a tutela dei crediti diversamente non riscuotibili dagli aventi diritto e dei servizi essenziali da erogare ai cittadini, viceversa a rischio di una quasi assoluta inesigibilità⁸.

Un limite, quello appena accennato, che è di tutta evidenza, atteso che il cosiddetto predissesto si concretizza nell'esercizio di un mero tentativo/esperimento di risanamento, oneroso per l'economia pubblica e privata, nonché pericoloso per i cittadini interessati, preteso dal Governo e condiviso dal Parlamento - che ne ha inconcepibilmente spalancato le porte di accesso - allo scopo (per taluni critici sul "predissesto", così come concepito: l'unico) di eludere le innumerevoli incandidabilità latenti dei numerosissimi responsabili della *mala gestio* degli enti ridotti allo stato di assoluta precarietà dei conti, spesso artatamente celata.

Quanto, invece, alle modifiche/integrazioni approvate in sede di conversione, ha assunto un particolare rilievo negativo la diatriba testuale registrata in tema di condizioni di esclusione dall'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il testo originario del D.L. 174/2012 prevedeva l'interdizione al neointrodotta istituto per quei Comuni che si fossero resi destinatari della notificazione da parte della Corte dei Conti degli atti iniziali della procedura del cosiddetto dissesto guidato, introdotto nell'ordinamento dall'ultimo decreto attuativo della legge 42/09. Quella procedura che prevede (più esattamente, all'art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011) l'assegnazione di un termine ai Comuni - resisi responsabili di violazioni degli obiettivi della finanza pubblica e di irregolarità contabili e/o squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto - per adottare le misure correttive previste dall'art. 1, comma 168, della Finanziaria

⁸ Lepre A., *La procedura di dissesto fa bene ai Comuni*, IlSole24Ore, 16 ottobre 2012.

per l'anno 2006 (legge 266/05), tendenti a riportare l'ente ad una sana gestione finanziaria.

A seguito, però, di un emendamento, presentato e approvato in sede di prima lettura alla Camera⁹, il pregresso regime, individuato primitivamente nel D.L. 174/2012, è venuto ad essere profondamente mutato. Conseguentemente, tutti i Comuni sono stati proceduralmente graziati e, quindi, facoltizzati a frequentare il “predissesto”, tranne quelli che dovessero successivamente rendersi destinatari della suddetta notificazione dopo l'entrata in vigore della relativa legge di conversione¹⁰.

3. La disciplina della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fatte queste premesse, occorre approfondire la disciplina della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, mettendo in risalto le tante ombre e le poche luci che suscita il neoistituto giuridico, denominato “predissesto”.

Preliminarmente, va sottolineata la sua natura squisitamente concorsuale, per certi versi contraddittoria in relazione alle analoghe procedure disciplinate in materia fallimentare, atteso che le stesse, a differenza di quanto invece avviene con il “predissesto”, trovano maggiori garanzie sotto il profilo procedurale, assicurate dai rituali documenti peritali posti a necessario sostegno della domanda (art. 67 L.F.), dalla presenza costantemente vigile di un commissario giudiziale e da un

⁹ (La parte in grassetto è quella approvata in sede di conversione) Emendamento 3.212. *(Nuova formulazione)* Giovanelli, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Proposta emendativa - pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2012 - 3.503. approvato:

Al comma 1, lettera r), capoverso, articolo 243-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto» sono sostituite dalle seguenti: «**provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,**»;

c) al comma 8, lettera g) le parole: «che provveda all'alienazione dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali».

¹⁰ **Jorio E.**, *Il dl 174/2012, convertito in legge, più dubbi che rimedi*, www.astrid.eu, 18 dicembre 2012;

giudice togato a sovrintendere. Garanzie, di contro, del tutto assenti nell'individuato percorso, nonostante i valori pluri-milionari in gioco e l'assenza di una contabilità pubblica di tipo economico, che rappresenta un *deficit* non di poco conto non più sopportabile (cui il d.lgs. 118/2011, riferito agli enti locali, a Regioni e sanità ha posto un qualche opportuno rimedio, armonizzandone contabilità e bilanci, però dal 2014 in poi), considerata la precarietà dei saldi abitualmente rappresentati nei bilanci elaborati e redatti secondo i principi della contabilità finanziaria, peraltro spesso disattesi nelle regole fondamentali. Eccezioni che, francamente, farebbero impallidire, quanto a trasparenza e certezza delle rappresentazioni valoriali pubbliche, qualsivoglia *Partner* europeo, di quelli che, di qui a poco, pretenderanno - com'è giusto che sia - di vedere chiaro, attraverso l'istituito quinto livello di controllo comunitario (*Six pack*) su ogni accaduto economico-patrimoniale, comunque, incidente sul bilancio della Repubblica¹¹.

Un limite di sistema che ha caratterizzato fino ad oggi il percorso nazionale riferito al preteso "pareggio di bilancio", trascurato dai partiti, ma anche dalla dottrina, sia nella fase della sua costituzionalizzazione che in quella attuativa dell'art. 81, comma 6, della Carta che ha visto la relativa legge rafforzata essere liquidata con una fretta inusuale (di soli otto giorni)¹² e in assenza del necessario dibattito, quasi fosse una svendita di fine d'anno¹³.

Al riguardo, sono tante le osservazioni critiche che la stessa legge (ancora in corso di pubblicazione), attuativa dell'equilibrio economico del bilancio della Repubblica, suggerisce, così come la materia in essa regolata avrebbe, invero, meritato un gesto di maggiore responsabilità da parte della politica *pluripartisan*, finanche da obbligarla a rinviare l'attuale crisi di governo per far sì che la stessa

¹¹ **Jorio E.**, *La relazione di inizio mandato è facoltativa ma necessaria (... anche in relazione ai nuovi poteri di controllo attribuiti all'Eurostat)*, www.astrid.eu, n.8, 2012

¹² Approvata alla Camera (C. 5603) il 12 dicembre e al Senato (S. 3609) il 20 dicembre 2012, ad oggi non ancora pubblicata, seppure promulgata.

¹³ **Gentili G.**, *C'è il fiscal compact sul tavolo delle elezioni*, *IlSole24Ore*, 31 dicembre 2012.

legge, fondamentale per gli adempimenti derivanti dal *Six pack* e dal *Fiscal Compact*, fosse licenziata con maggiore cura nel rispetto della scadenza del 28 febbraio 2013, prevista dalla legge costituzionale 2/2012 (art. 5).

Venendo alla disciplina di accesso al neoistituto, v'è da rilevare prioritariamente - evitando qui di ripetere quanto già sottolineato in tema di "facilitazione" di accesso alla procedura e di strumentalità ad eludere le sanzioni derivanti dal "fallimento politico" degli amministratori incapaci - è da stigmatizzare la gracilità del precorso, intendendo per tale la confusione che esso genererà sul piano interistituzionale, sia in sede applicativa che di corretta gestione della problematica relativa. Ciò anche in rapporto al neointrodotta principio costituzionale del concorso degli enti locali all'equilibrio del bilancio della Repubblica, nel suo complesso, e la sostenibilità del debito pubblico, attraverso l'osservanza dei vincoli economico-finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, sancito dai novellati artt. 97, comma 1, e 119, commi 1 e 6, della Costituzione.

Alla procedura di "predissesto" possono accedere tutti i Comuni e le Province "affetti" da squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, tranne quelli che si siano resi e/o si renderanno destinatari della notifica, a far data (pare) dall'8 dicembre 2012. A proposito della entrata in vigore del D.L. 174/2012 convertito, emerge un qualche dubbio non di poco conto di carattere interpretativo che va tuttavia risolto, attesa l'importanza che riveste il termine di riferimento in relazione all'ammissibilità delle domande inoltrate nel 2012 e al diritto delle stesse amministrazioni istanti a rendersi beneficiarie del ricco riparto di 528 milioni di euro. Stando, infatti, alla lettera del 243-*bis* del TUEL, più esattamente al comma 2 novellato in sede di conversione, viene inteso quale termine "abilitativo" quello "di entrata in vigore della disposizione". Di conseguenza, tale termine potrebbe essere individuato in quello dell'11 ottobre

2012, ovverosia del giorno successivo a quello della pubblicazione del D.L. 174/2012, e non già a quello della sua legge di conversione (7 dicembre 2012), cui il legislatore parlamentare non ha fatto peraltro alcuno esplicito riferimento.

In relazione all'accesso ai benefici, gli enti locali aspiranti hanno, quindi, l'onere di approvare una deliberazione consiliare in tale senso, nella quale formalizzare la volontà istituzionale di volere ricorrere alla procedura *de qua*, da trasmettere, entro cinque giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno. Da tale scadenza, consegue la sospensione di ogni termine a disposizione del Magistrato contabile per definire la procedura accertativa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011. Allo stesso modo viene sospesa, dalla data di adozione della deliberazione di che trattasi, ogni procedura esecutiva eventualmente intrapresa dai creditori, in senso lato, nei confronti dell'ente medesimo.

Il consiglio comunale interessato avrà l'ulteriore onere di deliberare, entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni, l'approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, ivi compreso l'anno in corso. Una sorta di *business plan* esaustivo che dovrà essere, ovviamente, assistito dal parere tecnico dell'organo di revisione dell'ente medesimo.

La elaborazione del siffatto strumento di pianificazione del riequilibrio strutturale e finanziario rappresenterà la vera sfida con la quale dovranno misurarsi gli enti locali istanti, ma pure gli organi deputati a valutarlo inizialmente nonché a verificare la legittimità e l'adeguatezza esecutiva in sede di controllo periodico. Pertanto, costituirà un severo esame, cui le pubbliche amministrazioni interessate dovranno sottoporsi, esprimendo non solo il migliore prodotto possibile della loro burocrazia bensì quanto di meglio ottenibile, sul piano delle collaborazioni esterne (per esempio, le università), in tema di programmazione e di governo delle risorse, ma soprattutto di *spending review* reale.

Un risultato non facile da traguardare ma necessario, dal momento che da esso dipenderà la buona riuscita dell'esperimento risanatore, reso difficile dalle brutte abitudini amministrative capitalizzate dal sistema pubblico, dalla difficoltosa riscuotibilità dei tributi in ambito comunale (Equitalia SpA *docet*), resa impossibile in alcune determinate aree geografiche del Paese ove gli incaricati si rifiutano anche di perfezionare le relative notifiche (un fenomeno, questo, che ha messo perennemente in crisi il saldo di cassa dato dalla differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate), dall'assenza di un accettabile percorso di mobilità del personale, spesso in esubero, e dall'obbligo di restituire, massimo in un decennio, il finanziamento ricevuto.

Sul piano sostanziale, il suo contenuto sarà, tuttavia, *à la carte*, ovverosia cambierà a seconda che si voglia approfittare o meno del finanziamento messo a disposizione dallo Stato (fino a 300 euro per abitante), a valere sull'apposito "fondo di rotazione", istituito con l'introdotta art. 243-*ter* del TUEL per assicurare (a regime) la stabilità degli enti locali.

Nell'ipotesi cosiddetta libera, cioè senza fare ricorso al finanziamento statale, il "piano di rientro" dovrà contenere, oltre alle soluzioni necessarie per superare le condizioni di squilibrio economico-patrimoniale:

- a) le misure correttive utili a riportare l'ente alla sana gestione finanziaria e al rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
- b) la corretta ricognizione quali-quantitativa delle cause di squilibrio, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'enunciazione dei percorsi e dei provvedimenti da assumere, necessari - nell'arco massimo di un decennio - per rimediare l'equilibrio strutturale del bilancio, per ripianare il disavanzo di amministrazione accertato e per assicurarsi il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

d) la scansione annuale, per tutta la durata del piano, della percentuale di ripiano da conseguire e degli importi relativi previsti e/o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per soddisfare i debiti fuori bilancio - che dovranno emergere a seguito di una apposita e attenta procedura ricognitiva - a fronte dei quali fare, eventualmente, ricorso ad un piano di rateizzazione concordato con i creditori, della durata massima del piano medesimo.

A differenza di quanto sancito dalla norma per il cosiddetto predissesto assistito dal finanziamento statale - ove è prescritto all'ente richiedente di adottare: *i)* da subito, il blocco dell'indebitamento, fatto salvo quello necessario per coprire i debiti pregressi; *ii)* a decorrere dall'anno successivo, la riduzione delle spese del personale (eliminazione dei fondi per la retribuzione accessoria e delle risorse per la quota non connessa all'incremento effettivo delle dotazioni organiche); *iii)* entro il primo triennio, la riduzione di almeno il 10% delle spese per prestazioni di servizi (03 spesa corrente) e di almeno il 25% di quelle riguardanti i trasferimenti (05 spesa corrente) - per quello, invece, richiesto dagli enti locali senza il previsto ausilio finanziario statale, il legislatore ha posto otto condizioni obbligatorie, oltre a prevedere due opzioni di tipo facoltativo.

Le prescrizioni obbligatorie riguardano:

1. la soggezione a controlli centrali in materia di copertura dei costi di alcuni servizi;
2. l'obiettivo copertura integrale, attraverso i proventi delle relative tariffe, dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quello dell'acquedotto;
3. la sottoposizione a controllo periodico delle dotazioni organiche e delle assunzioni di personale;
4. la revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi rappresentati in bilancio: a) eliminando quelli attivi inesistenti e prescritti nonché relegando quelli

inesigibili o di dubbia esigibilità nel conto del patrimonio fino al compimento dei rispettivi termini di prescrizione; b) accertando, sistematicamente, le posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle OO.PP. ad esse sottostanti, con conseguente ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

5. l'ottimizzazione della spesa e la verifica/valutazione dei costi di tutti i servizi erogati nonché della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate, comunque, a carico del bilancio dell'ente;

6. l'obbligo di incremento di aliquote e tariffe nella misura massima prevista;

7. la previsione dell'impegno di alienare tutti i beni patrimoniali non indispensabili per fini istituzionali;

8. la rideterminazione della dotazione organica ai sensi del vigente art. 259 del TUEL.

Le due facoltà previste saranno esercitabili, invece, in materia di aliquote e tariffe dei tributi locali - nel senso che potranno aumentare nella misura massima prevista anche in deroga alle limitazioni esistenti - e in relazione ai mutui da assumere per la copertura dei debiti fuori bilancio. Questi ultimi potranno, infatti, essere contratti soltanto a condizione che l'ente assuma i provvedimenti, di cui agli anzidetti punti 6 (incremento massimo di aliquote e tariffe), 7 (alienazione dei beni non indispensabili) e 8 (rideterminazione della dotazione organica), intesi come obbligatori nel caso di ricorso al finanziamento del ripetuto "fondo di rotazione", previsto dall'art. 6 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

Sul piano strettamente procedurale, di particolare importanza è quanto sancito nell'art. 243 *quater* afferente all'esame del piano di riequilibrio rimesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno (art. 155 TUEL). L'ente richiedente ha, pertanto, l'onere di trasmettere ai suddetti, entro

10 giorni dalla data di deliberazione consiliare di approvazione, l'anzidetto "piano di rientro". Nei sessanta giorni successivi, un'apposita sottocommissione ministeriale definirà la "necessaria istruttoria", sulla base delle specifiche linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti e tenendo conto delle indicazioni, di diritto e di merito, pervenute dalla Sezione regionale di Controllo. Conseguentemente, la sottocommissione medesima redigerà una relazione finale da trasmettere al Magistrato regionale competente a cura del Ministero competente, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato.

Compererà alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti deliberare, nei trenta giorni successivi, l'approvazione ovvero il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da comunicarsi, a cura della stessa, al Ministero dell'Interno. Avverso siffatto provvedimento è dato ricorrere, nel termine di 30 giorni, avanti le Sezioni Riunite della Magistratura erariale.

La mancata elaborazione o presentazione nei termini del Piano, il dichiarato diniego dell'approvazione dello stesso, l'accertamento di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi programmati, il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario nel termine previsto comporteranno l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 e la conseguente assegnazione del termine, da parte del Prefetto, al consiglio comunale dell'ente inadempiente per dichiarare il dissesto.

A ben vedere, un percorso alquanto complesso, ove è indispensabile assicurare un corretto coordinamento tra saperi e puntualità istituzionale, soprattutto allo scopo di scongiurare i tanti guasti interpretativi ed estimativi del contenuto del previsto strumento di pianificazione, nei confronti del quale il legislatore non ha, invero, riservato la dovuta attenzione, evitando di addentrarsi in prescrizioni di utile dettaglio e limitandosi a mere indicazioni di massima.

Saranno, infatti, tantissimi gli amministratori che, abbagliati dal fascino teorico di vedere risolti i problemi dei loro enti, ritenendo il cosiddetto predissesto dotato di qualità salvifiche, agiranno con superficialità, trascurando le responsabilità cui è davvero facile andare incontro, e non solo in caso di diniego ma pure di inadempimento agli obblighi/doveri procedurali, preconnessi e susseguenti.

Invero, l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale comporterà, innanzitutto, un'ammissione formale delle responsabilità maturate dall'ente e, quindi, dai suoi rappresentanti con conseguente emersione delle irregolarità commesse e delle patologie cronicizzate a fronte di un disavanzo da dichiarare. Per fare tutto questo, si renderà necessaria una sorte di confessione pubblico-documentale nella quale ammettere la non veridicità di molti dei bilanci pregressi, soprattutto nella reiterata e spesso colpevole conservazione di residui attivi irreali, in quanto artatamente appostati all'origine ovvero appositamente mantenuti, a dimostrazione quantomeno di un continuato eccesso di discrezionalità tecnico-estimativa.

In buona sostanza, la deliberazione di accesso alla procedura di "predissesto" andrà a formalizzare una vera e propria autodenuncia dalla quale, di certo, scaturiranno particolari effetti giuridici e, di conseguenza, non poche responsabilità penali ed erariali, nei confronti delle quali nascerà l'obbligo, in capo alla Corte dei Conti interessata, di procedere per quanto di sua competenza e di informare (*notitia criminis*), al riguardo, la Procura della Repubblica di riferimento. Un dovere, quest'ultimo, che spetta anche a tutti gli organismi che si renderanno, comunque, partecipi istituzionali della procedura (dall'organo di revisione, al segretario comunale, per finire alla Commissione e/o sottocommissione ministeriale e alla Ragioneria dello Stato).

3.1 Un'interdizione incidentale della Corte Costituzionale

Sul tema del ricorso ai mutui e, dunque, ad ogni genere di finanziamento, statale e non (che altro non sono che mutui), non ci si può sottrarre ad una seppure accennata osservazione in relazione alla recente sentenza della Consulta n. 309 del 20 dicembre 2012, della quale il legislatore complessivo (Governo, prima, e Parlamento, dopo) non ha potuto tenere conto perché successiva, dal momento che la stessa andrà, certamente, ad incidere nella fase di perfezionamento delle relative procedure di finanziamento.

La Consulta, infatti, con l'anzidetta sentenza ha ritenuto non affatto ammissibile l'assunzione, da parte di un ente territoriale, di un nuovo indebitamento (il finanziamento a valere sul fondo di rotazione lo è a tutti gli effetti) allorquando i valori di bilancio e/o di rendiconto dell'ente che lo richiede non siano veritieri. Una inattendibilità dei saldi istituzionalmente assunti che, nelle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, sarà formalmente attestata direttamente dal richiedente. In quanto tale, la siffatta ammissione costituirà *ex se* una insormontabile causa ostativa alla conclusione favorevole del contratto di mutuo che andrà a sottostare al previsto finanziamento statale, reso così difficile ad essere legittimamente perfezionato.

4. *L'indecisione e l'incoerenza della Corte dei Conti*

Nel mentre che i percorsi amministrativi, intrapresi in alcune città italiane, concretizzassero i provvedimenti necessari a completare gli atti preparatori all'accesso della procedura di "predissesto", è venuta a formalizzarsi un'interessante deliberazione (n. 309/2012) adottata dalla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti per la Calabria. Essa ha riguardato il Comune di Reggio Calabria nei confronti del quale la Sezione di controllo calabrese ha riconosciuto, al termine del previsto procedimento accertativo, essersi concretizzate le condizioni di dissesto. Nonostante ciò, la relativa deliberazione ha

concluso rinviando ad una decisione delle Sezioni Riunite l'applicazione delle sue corrette deduzioni, soprattutto in relazione all'obbligo per il Comune reggino di pervenire alla dichiarazione di dissesto, propedeutica alla successiva valutazione delle responsabilità degli amministratori degli ultimi 5 anni che, se giudizialmente riconosciute quantomeno con colpa grave degli agenti, ne avrebbe sancito la loro incandidabilità per 10 anni a qualsivoglia carica elettiva.

Tutto questo si è reso possibile grazie ad una via d'uscita che il legislatore ha lasciato residuare nel suo provvedimento finale, di conversione del D.L. 174/2012. Sostanzialmente, dopo un andirivieni, da un'aula parlamentare all'altra, si è deciso - come detto - di consentire l'accesso al neointrodotta "predissesto" anche ai Comuni resisi destinatari della notificazione, da parte della Corte dei Conti, degli atti propedeutici a sancire il dissesto cosiddetto guidato. Tuttavia, non si è esplicitamente interrotta e, quindi, interdetta la continuazione della procedura, ovunque arrivata.

Insomma, un bel palliativo per i Comuni ammalati terminali.

Presto fatto, la Corte dei Conti calabrese, pur riconoscendo il conclamato *default* reggino, ha chiesto al Giudice "superiore" cosa dovesse fare. Come dire: ci fermiamo oppure andiamo avanti?

Di primo acchito, il dubbio parrebbe dovuto, se non emergesse un dato inconfutabile. Ovverosia che nel procedimento di che trattasi i termini erano tutti consumati, cioè ampiamente scaduti. Ciò che mancava era solo la decisione del Giudice. Come dire, il processo è fatto, ogni cosa è stata accertata, la legge mi obbliga a decidere, ho modo tuttavia di tergiversare, proprio per la scomodità del verosimile *decisum*. Si è così concretizzata, nel caso di specie, quasi una sorta di trascuratezza nel decidere, consentita da una lettera normativa che, invero, è apparsa chiara ai più tranne che al decisore legislativamente chiamato.

Difficile è capire il perché di un siffatto epilogo. Ai più è sembrato (quasi) esclusivamente premiante, conformemente a quanto il legislatore ha irragionevolmente previsto, per gli amministratori incapaci che hanno (co)determinato le condizioni di dissesto dei loro Comuni. Un modo per sottrarli all'incandidabilità decennale, nonostante le più generali promesse e la quasi unanime voglia manifestata dalla quasi totalità dei partiti di volere (a parole) attendere ad una classe dirigente efficiente, salvo poi vanificare l'intento.

Il tutto, forse, per privilegiare, ancora una volta, la logica dei *rating* (o forse, per rappresentare una libera ma opinabile interpretazione del da farsi nei casi di specie) rispetto alla triste realtà economico-patrimoniale che affligge la pubblica amministrazione, più precisamente quella *infra*-statale. Quel male da dovere curare nell'interesse della nazione e non da celare per fare piacere ai *morituri* (nella fattispecie, al Comune interessato, meglio, agli amministratori reggini).

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, chiamate in causa dalla Sezione di controllo calabrese sul caso Reggio Calabria, dovranno (ovvero avrebbero dovuto, per come si dirà di seguito) protendere per la decisione più favorevole all'interesse pubblico - tutelato dal dissesto quanto a tutela dei crediti e a garanzia dei servizi essenziali - che a quello più privatistico (*rectius*, degli amministratori incapaci verosimilmente candidati all'incandidabilità).

Tra l'altro, è da considerarsi certamente meglio un dissesto da curare sul serio nel tempo che nascondere, così come si è fatto finora, i problemi da risolvere. Lo pretende (meglio, lo avrebbe preteso) la Costituzione e il *Fiscal Compact*, cui dover dare concrete risposte in termini di risanamento dei conti pubblici, messi ulteriormente a rischio dall'emersione del debito consolidato del sistema autonomistico locale.

A proposito delle modalità applicative dell'introdotta procedura di "predissesto", è nel frattempo intervenuta la Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR, assunta nell'adunanza del 13 dicembre 2012, depositata e pubblicata, rispettivamente, il 20 e il 28 dicembre successivi, ha avuto modo di perfezionare le "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater* TUEL commi 1-3)".

Un provvedimento di fattura pregevole, nel quale la Sezione Autonomie, dopo una attenta prefigurazione del neo-introdotta istituto del "predissesto" e della sua articolazione procedurale, aveva cristallizzato un'interpretazione della disciplina *de qua* che, di certo, avrebbe dovuto impegnare nel prosieguo, stante il rango da cui proveniva, le Sezioni regionali di controllo nell'assunzione delle loro decisioni, ma anche le istituite sottocommissioni ministeriali, mandate a compiere l'istruttoria delle istanze comunali/provinciali di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Stabiliva, infatti, la preclusione al ricorso alla procedura del cosiddetto predissesto a tutti quegli enti locali resisi già destinatari dell'assegnazione del termine per l'adozione delle misure correttive nel corso della procedura intrapresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011.

Senonché, la medesima Sezione delle Autonomie, in una apposita recentissima ma successiva adunanza, tenuta il 3 gennaio 2013, è (ri)intervenuta *sua sponte*, pare autocriticamente, su quanto appena deciso il 13 dicembre precedente. Una decisione, quella assunta da ultimo, che invero stupisce e non poco, e non solo perché ha contraddetto apertamente quanto sancito nemmeno quindici giorni prima e nella quasi coincidenza della composizione collegiale. Infatti, la stessa ha ritenuto di applicare - a prescindere da tutto - la sospensione procedurale, anche in assenza di termini procedurali a disposizione, perché ampiamente consumati

(così come era nell'ipotesi riguardante il Comune di Reggio Calabria e la Sezione di controllo calabrese, alla quale non rimaneva altro che decidere), fatta eccezione (sembra) per quelle procedure ove il "testimone" fosse già passato nelle mani del Prefetto per gli adempimenti successivi afferenti al dissesto coattivo. Il tutto in aperto contrasto con la chiara lettera recata nell'art. 243-*bis*, comma 2, del TUEL, per come introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con profonde modifiche nella legge 213, ovviamente dello stesso anno, nonché con la giurisprudenza univoca pluridecennale sulla obbligatorietà della dichiarazione di dissesto.

Con le "revisionate" conclusioni, cui è (ri)pervenuta la Sezione delle Autonomie, si impedisce e si impedirà al Giudice contabile naturale di pervenire alla decisione dovuta. Un modo, questo, per stravolgere il naturale processo delle cose nonché per condizionare il corretto esito del procedimento ordinario e, con esso, evitare le conseguenti dichiarazioni di dissesto coattivo, trascurando l'effetto moralizzatore cui ha proteso il legislatore attuativo della legge 42/2009, che ha previsto, nei casi ivi contemplati, l'allontanamento dalla gestione della *res pubblica infra-statale* degli amministratori incapaci.

A questo punto si resta nell'ovvia attesa di leggere attentamente il più recente *decisum* nella sua interezza argomentativa, sperando di ivi riscontrare motivati convincimenti, tali da rendere più comprensibile il *cui prodest* di tutto ciò.

Sta di fatto - e la deduzione è davvero preoccupante e sconcertante - che, al di là delle tesi che vanno e vengono, il morale della favola è che un dissesto, seppure debitamente accertato, non deve e né può esser dichiarato, con buona pace dei cittadini destinati a pagare tutto sulla loro pelle e sulle loro tasche, comunque violate dagli aumenti delle aliquote e delle tariffe, sia nel caso di dissesto che di "predissesto" con accesso al fondo di rotazione.

Per quanto accaduto, non c'è più da rimanere in ansiosa attesa dell'anzidetta decisione rinviata alle Sezioni Riunite, che si ha modo di supporre rinviata *ad*

libitum, nonostante formalmente chiamate a farlo dalla Sezione di controllo calabrese (e non solo), alla quale (e, ovviamente, a tutte le altre) ha già fornito (pare) esauriente risposta interdittiva la seconda decisione della Sezione delle Autonomie, intervenuta nell'adunanza dell'appena trascorso 3 gennaio, cui il D.L. 174/2012 convertito ha formalmente rimesso i compiti di decidere anche sul punto¹⁴.

5. *Un decreto ministeriale applicativo ad personas e irragionevole*¹⁵

In tema di applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sta facendo la sua strada il decreto ministeriale, cui il legislatore ha attribuito il compito (art. 243 *ter*, comma 2, del TUEL) di stabilire i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione nonché le modalità per la concessione e per la restituzione del finanziamento.

Lo schema predisposto dalla burocrazia ministeriale (repertorio atti n. 260 - 11 SC - 8) ha registrato il consenso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, cui lo stesso è stato rimesso a seguito di una richiesta specifica, formalizzata in tal senso dall'UPI.

La lettura dello schema che potrebbe essere stato, nel frattempo, formalizzato in decreto del Ministro dell'Interno lascia francamente perplessi e non poco.

Lo fa per due ordini di motivi: perché perviene a conclusioni irragionevoli, in termini di previsioni procedurali e di disciplina di perfezionamento degli impegni di risorse pubbliche, e perché sembra essere il completamento amministrativo di un percorso preconstituito volto a tutelare, quasi esclusivamente, interessi particolari (*rectius*, di alcune realtà metropolitane) piuttosto che generali.

¹⁴ **Trovati G.**, *Per Reggio Calabria si allontana il rischio-dissesto*, *IlSole24Ore*, 5 gennaio 2013.

¹⁵ **Trovati G.**, *Il fondo anti-dissesto privilegia i piani di rientro più severi*, *IlSole24Ore*, 3 gennaio 2013; **Antonini L., Jorio E.**, *Il "pre-dissesto" e i rischi della politica irresponsabile*, *IlSole24Ore*, 4 gennaio 2013.

Al riguardo, diventa naturale la formulazione di qualche interrogativo a fronte dei quali necessiterebbe acquisire una qualche esauriente risposta:

i. a cosa si deve l'eccessivo tempismo ministeriale - attesa anche l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 20 dicembre 2012 che scoraggia non poco la frequentabilità della concessione agli enti che si autodenunciano di avere perfezionato bilanci non veritieri del finanziamento statale - se non a favorire talune amministrazioni, peraltro in perfetto anticipo rispetto all'approvazione dei bilanci di previsione 2013 e dei rendiconti 2012¹⁶, gli unici abilitati a fare naturalmente emergere l'inattendibilità dei residui attivi inesigibili e i debiti fuori bilancio riconosciuti?

ii. come si fa, a legislazione vigente, ma anche secondo la comune e ragionevole logica, a determinare una quota *pro capite* a cittadino e a procedere, di conseguenza, a definire il riparto del *budget* finanziario (di 528 milioni di euro) semplicemente sulla base delle semplici "istanze", ovverosia prima della definizione (stimata per la fine di maggio 2013 circa) delle procedure estimative dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali da parte delle Corti dei Conti regionali, che potrebbero anche negarne l'approvazione?

iii. e ancora, nel caso in cui si dovesse pervenire alla verosimile rideterminazione di una quota a cittadino residente al di sotto della soglia massima di 300 euro, come si fa a dare per scontata e, quindi, ritenere corretta la formulazione dell'istanza intervenuta e dei "piani di rientro" ideati e/o perfezionati su finanziamenti superdimensionati?

¹⁶ Al riguardo, è risultata interessante l'indicazione fornita nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR assunta dalla Sezione della Autonomia recante le "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater* TUEL commi 1-3)", depositata il 20 dicembre 2012. In essa, il Magistrato contabile ha opportunamente sottolineato che costituisce presupposto necessario per l'accesso alla procedura del c.d. "predissesto" la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge, "ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali". Un parametro comparativo che non può che rimettere, quantomeno, al bilancio di previsione 2013 la rappresentazione dei saldi cui dovere fare concreto riferimento nello sviluppare il piano di risanamento da approvare a cura delle Sezioni regionali di controllo presso a poco nel maggio del prossimo anno.

Davvero arduo attendersi risposte adeguatamente motivate.